



# COMUNE DI CANTIANO

Provincia di Pesaro e Urbino

## COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18 DEL 30-09-2020

### Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>Piccini Alessandro</b>	<b>P</b>	<b>Corsi Enea</b>	<b>A</b>
<b>Grilli Natalia</b>	<b>P</b>	<b>Paradisi Viola</b>	<b>P</b>
<b>Gentilotti Filippo</b>	<b>A</b>	<b>Petrini Debora</b>	<b>P</b>
<b>Naticchi Adriano</b>	<b>A</b>	<b>Rossi Gianni</b>	<b>P</b>
<b>Calandrini Laura</b>	<b>P</b>	<b>Santini Simoncelli Peter</b>	<b>P</b>
<b>Carubini Simona</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor Piccini Alessandro in qualità di Sindaco assistito dal Vice Segretario Comunale Dott. Bartolucci Luigi.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Calandrini Laura

Carubini Simona

Paradisi Viola

Preso atto dell'avvenuto ingresso in aula del consigliere Corsi Enea durante la trattazione del punto n. 2 posto all'o.d.g. odierno e pertanto del fatto che da tale momento il numero dei componenti del Consiglio Comunale è risultato pari a 09

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Premesso che:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29/3/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 9,60 per mille per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati;
- 2) aliquota 5,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 27/12/2018 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI :

- 1) aliquota 0,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 0,00 per mille per i fabbricati merce;
- 3) aliquota 0,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali;
- 4) aliquota 0,00 per mille per i fabbricati di categoria D;
- 5) aliquota 0,00 per mille per gli altri fabbricati, escluse le abitazioni principali non di lusso;
- 6) aliquota 0,00 per mille per le aree fabbricabili;

**Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Considerato che** dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,00 [*fino a 6*] per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,00 [*fino a 1*] per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,00 [*fino a 2,5*] per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,60 [*fino a 10,6*] per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,60 [*fino a 10,6 oltre alla misura della "maggiorazione ex-Tasi" eventualmente già applicata*] per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al ESENTI – COMUNE MONTANO [*fino a 10,6*] per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 [*fino a 10,6*] per mille.

**Visto** l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**Visto** l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

## **PROPONE**

**A)** Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille;

- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,00 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,60 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,60 per mille;
- 6) terreni agricoli: ESENTI – COMUNE MONTANO;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 per mille.

**B)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

**C)** di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udito quanto sopra trascritto così come relazionato dal Sindaco Presidente;

DATO atto che tale illustrazione è stata registrata con sistema di trascrizione in simultanea on line che consente la fedele ed integrale memorizzazione dell'audio e del testo sul portale di servizio "trascrivi.net", nonché la pubblicazione del suo audio nell'apposita sezione del sito internet ufficiale del Comune di Cantiano, dedicato all'archivio delle registrazioni digitali;

DATO atto infine che la sua libera e piena conoscenza è consentita da detta registrazione e che la stessa, deve intendersi qui integralmente richiamata nei relativi contenuti anche se non materialmente allegata nella trascrizione integrale;

Vista la su estesa proposta corredata dai prescritti pareri, con votazione unanime espressa per alzata di mano;

## **D E L I B E R A**

Di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione.

Con votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato:

- presenti n. 9

- favorevoli n. 9
- contrari n. 0
- astenuti n. 0

Infine stante l'urgenza del provvedimento che si adotta, con votazione separata ed unanime;

## **D E L I B E R A**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D. L.gs. 18-8-2000 n. 267.

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2020**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 10-09-2020

Il Responsabile del servizio  
F.to **Catena Emiliano**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 10-09-2020

Il Responsabile del servizio  
F.to **Catena Emiliano**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
F.to Piccini Alessandro

IL VERBALIZZANTE  
F.to Dott. Bartolucci Luigi

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 dello stesso D.Lgs.

Lì

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Bartolucci Luigi

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Lì, 30-09-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Bartolucci Luigi

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Lì,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Bartolucci Luigi

---

### ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-09-2020 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000.

Lì,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Bartolucci Luigi